



Comune di
Monte Porzio Catone

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

Città metropolitana di Roma Capitale

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

SERVIZIO ENTRATE

TEL. 069428361/48

e-mail: tributi@comune.monteporziocatone.rm.it

ufficioici@comune.monteporziocatone.rm.it

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

Anno	Titolo	Classe
2017	11	03
Proto 18305	Del 16/11/2017	



Al Sindaco

Dr. Emanuele Pucci

e p.c. Al Segretario Comunale

D.ssa Paola Sbrozzi

SEDE

Oggetto: risposta a interrogazione.

In riscontro all'interrogazione urgente a risposta scritta – prot. 18123 del 14/11 2017 - con cui il Consigliere Comunale MoVimento 5 Stelle Andrea Galati chiede di conoscere se, dal 2014, con l'applicazione della Tari nel Comune di Monte Porzio Catone si sia incorsi nell'errore di calcolo relativo alla ripetizione dell'addebito della "quota variabile" per ogni pertinenza collegata all'abitazione, si precisa quanto segue:

- la legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), istitutiva della IUC, ha previsto l'applicazione dal 2014 della Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- già nel 2013 il Comune di Monte Porzio Catone aveva applicato il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), istituito con il D.L. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214 del 22/12/2011;
- le due normative sono di fatto sostanzialmente sovrapponibili e hanno provocato l'avvio di una trasformazione epocale nella modalità di applicazione del tributo, decretando l'abbandono della Tarsu, che considerava la superficie degli immobili come unico parametro di addebito e introducendo per le utenze domestiche il parametro occupanti in associazione alla superficie;
- l'addebito della Tari per le utenze domestiche è costituito da due parti: la prima detta "fissa" che è data da una quota moltiplicata per la superficie complessiva dell'utenza, comprensiva di eventuali pertinenze, correlata a un coefficiente che tiene conto del numero degli occupanti; la seconda parte detta "variabile" esprime una quota fissa che non tiene conto della superficie ma è graduata proporzionalmente in funzione del numero degli occupanti;
- le due parti di cui si compone la tassa rifiuti sono di anno in anno definite con l'elaborazione del Piano economico Finanziario (PEF) che in funzione delle spese che si prevede di dover sostenere indica gli importi da imputare all'una o all'altra componente;
- il Comune di Monte Porzio Catone ha correttamente applicato la tassa in questione in quanto ha imputato **una sola volta** la cosiddetta "quota variabile" legata al numero degli occupanti, unitamente alla cosiddetta "quota fissa" elaborata invece in funzione della superficie complessiva dell'utenza domestica, pertinenze comprese;
- diversamente non avrebbe potuto essere, perché l'Ufficio Tributi nell'elaborare gli avvisi di pagamento non può operare in difformità a quanto regolamentato;
- un'attenta lettura del Regolamento di applicazione della IUC di cui si è dotato il Comune di Monte Porzio Catone che all'art. 31, comma 2, così prescrive "le pertinenze sono assoggettate, in relazione alla loro superficie, solamente alla quota fissa del tributo, fermo restando il riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare residente" consente in ogni caso di avere immediata chiarezza sull'argomento e sul corretto operato del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Anna Baraccoceoli

